

DECRETO ARCIVESCOVILE 21 DICEMBRE 2001

Considerata l'opportunità di aggiornare le disposizioni del decreto 21 dicembre 1986 (prot. gen. 2692/93) in materia di offerte per la celebrazione di SS. Messe e la fondazione di Legati Pii;

tenuto conto che l'Assemblea dei Vescovi della Provincia Ecclesiastica Lombarda, competente in forza del can. 952, § 1, non ha preso finora decisioni comuni in materia;

vista la cost. 327 del Sinodo diocesano XLVII;

ferme restando le disposizioni del Codice di diritto canonico, del decreto della Congregazione per il Clero "*Mos iugiter*" del 22 febbraio 1991 relativo alla celebrazione di SS. Messe con intenzioni collettive e del decreto arcivescovile 19 dicembre 1986 circa i Legati Pii (prot. gen. 2583/86)

decretiamo

1. L'offerta per la celebrazione di una S. Messa è di 10 euro.
2. A norma del can. 951, § 1, che attribuisce all'Ordinario la destinazione delle offerte percepite per le SS. Messe *binate* o *trinate*, si stabilisce che i Reverendi Parroci consegnino all'Arcivescovo, tramite il competente Ufficio di Curia, la somma di 7 euro, versando il resto dell'offerta nella cassa della parrocchia per le necessità della stessa, salvo l'eventuale retribuzione a titolo estrinseco per il celebrante.
Parte delle somme consegnate all'Arcivescovo verranno abitualmente assegnate al Seminario arcivescovile.
3. Gli impegni di celebrazione di SS. Messe assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto vanno scrupolosamente adempiuti, a prescindere dall'entità dell'offerta.
Si deve poi prestare la massima attenzione a quanto suggerito dal can. 945, § 2 e ribadito dalla cost. 327: "*È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta*".
4. La somma minima per la fondazione di un Legato per una S. Messa annuale è di 1000 euro.
È data facoltà ai fedeli di provvedere a integrare il capitale di Legati già fondati secondo le nuove somme; in tal caso la durata venticinquennale del Legato riprenderà a decorrere dalla data dell'integrazione del capitale.
L'interesse sulle somme che costituiscono il capitale di fondazione verrà corrisposto nella misura periodicamente stabilita dal Consiglio per la Cassa Diocesana Legati.

5. In considerazione delle modifiche apportate con questo decreto alle offerte delle SS. Messe e al capitale minimo di fondazione dei Legati Pii, ciascun Parroco, Rettore di chiesa o Amministratore di persona giuridica canonica valuti la necessità di inoltrare richiesta di riduzione degli oneri relativi a Legati affidati alla parrocchia o all'ente, presso la Promotoria dei Legati Pii.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 2002.

Milano, 21 dicembre 2001

Prot. gen. n. 4473/01

+ Carlo Maria Martini
Cardinale Arcivescovo

sac. Luigi Mistò
Cancelliere Arcivescovile